

UNIONE COMUNI LOMBARDA DI VERRUA E REA

PROVINCIA DI PV

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA dell'UNIONE N.10****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2022**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze, convocata dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, l'Assemblea dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Claudio SEGNI	Sì
2. Francesco GABETTA	Sì
3. Gianluca MONTAGNA	Sì
4. Pierangelo LAZZARI	Sì
5. Gianluca CASALE	Sì
6. Filippo BOIOCCHI	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il ViceSegretario dell'Unione Signor Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio SEGNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA dell'UNIONE

CONSIDERATO che l'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) prevede che, ogni anno entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
1. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato;
2. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 175/2016:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies D. Lgs. n. 175/2016);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che l'Unione dei comuni Lombarda Verrua Po e Rea non possiede alcun tipo di partecipazione diretta o indiretta;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea dell'Unione n. 11 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette dell'Unione dei comuni Lombarda Verrua Po e Rea detenute al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, dalla quale emerge l'assenza di partecipazioni dirette ed indirette al 31/12/2022;
- 2) di dare atto che non risultano partecipazioni dirette e indirette possedute al 31/12/2022;
- 3) di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 4) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente

Il ViceSegretario dell'Unione
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/01/2024 al 23/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rea , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il ViceSegretario dell'Unione
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE